

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4733 del 07/09/2017
Oggetto	Pratica nr. 19164 del 2017 - Attivita' nr. 5 : AUTORIZZAZIONE - AIA D. Lgs 152/06 e smi, parte II, Titolo III Bis L.R. 21/04 e smi.- Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione Dirigenziale 1543/2015 del 14/07/2015 - Società Guazzi SRL Modifica non sostanziale dell'AIA vigente . SUAP Class.2017.VI/3.28/10
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4921 del 07/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 7/2016, successivamente prorogata; ;
- la determinazione dirigenziale n° 268 del 31/03/2016 con la quale sono state delegate al funzionario PO Beatrice Anelli le responsabilità dei relativi procedimenti, successivamente prorogata;

VISTI:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la parte seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)";
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con D. Lgs. n. 46/2014;
- la L.R. n.21/04 modificata con L.R. n.9/2015 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata da altra normativa regionale la competenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a far data dal 1° gennaio 2016;
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme del procedimento e del processo amministrativo;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 46/2014 in vigore dall'11 Aprile 2014 che ha apportato modifiche al D. Lgs. 152/06, (in particolare alla parte II e alla parte V);
- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n.1913/2008, n.155/2009 e n.812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'AIA;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- la D.G.R. n.497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimenti AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il "Piano di Tutela e Risparmio della Qualità dell'Aria";

RICHIAMATI

- l'atto n. 1453/2015 del 14/07/2015 con cui la Provincia di Parma ha rilasciato, per quanto di competenza e a seguito di procedura di Rinnovo/Riesame, l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla società Guazzi S.r.l. per l'installazione sita in Comune di Parma, Via Naviglio Alto, n. 85;

- i seguenti successivi atti di aggiornamento dell'AIA sopra citata:

Num. provvedimento	Data provvedimento	Autorità competente
316	09/01/2017	Arpae S.A.C. di Parma
2182	22/02/2016	Arpae S.A.C. di Parma

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA presentata da Società Guazzi S.r.l. tramite il portale IPPC in data 15/06/2017, acquisita con prot. PGPR/2017/11488 del 15/06/2017, trasmessa dal SUAP del Comune di Parma con nota prot. 139778 del 27/06/2017 ed acquisita da Arpae con prot. PGPR/2017/12353 del 27/06/2017, relativa all'ampliamento dello stabilimento mediante l'acquisizione di un capannone attiguo di nuova costruzione ed in fase di completamento, che la Ditta intende adibire in parte a magazzino e nel quale intende installare una nuova cabina di pallinatura, da mantenere come riserva alle macchine già installate.

CONSIDERATO che, il proponente, prima della presentazione tramite portale IPPC della comunicazione di modifica non sostanziale di AIA di cui sopra, ha altresì avviato la procedura per verificare se la medesima modifica sia da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA (Screening). Nel merito si è espressa la Regione Emilia Romagna, con parere acquisito con protocollo n. PGPR/2017/10507 del 05/06/2017 ritenendo che la modifica richiesta non fosse soggetta a procedura di Screening:

ACQUISITO nel merito:

- la relazione tecnica espressa da Arpae sezione provinciale con nota prot. n. PGPR/2017/14545 del 28/07/2017, nella quale si esprime parere favorevole alla modifica non sostanziale nel suo complesso, ad esclusione dell'installazione della macchina pallinatrice per cui viene espresso dalla stessa Sezione Provinciale di Arpae parere sfavorevole motivato (allegata al presente atto quale parte integrante);

PRESO ATTO che il Comune di Parma e AUSL Distretto di Parma non hanno eccepito nei termini del procedimento, e a seguito di specifica richiesta parere (prot. n. PGPR/2017/12652 del 30/06/2017), considerazioni per quanto di competenza nel merito delle modifiche proposte e che pertanto si intende acquisito il relativo assenso;

CONSIDERATE non sostanziali le modifiche proposte ai fini dell'A.I.A.;

tutto ciò visto, richiamato e considerato,

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'atto n. 1453/2015 del 14/07/2015 e s.m.i. in capo alla società Guazzi S.r.l. per l'installazione in Comune di Parma, Via Naviglio Alto, n. 85 a seguito della comunicazione di modifica non sostanziale sopra richiamata del 15/06/2017 e ai sensi dell'art.29 Nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis **ad esclusione** dell'installazione della macchina pallinatrice per cui viene espresso dalla stessa Sezione Provinciale di Arpae parere sfavorevole motivato

2. DI TRASMETTERE copia del presente atto al SUAP del Comune di Parma per i successivi atti di propria competenza, dandone informazione, per opportuna conoscenza, alla Ditta Guazzi S.r.l., al Comune di Parma, ad Arpae - Sezione Provinciale di Parma ed AUSL Distretto di Parma;

3. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;

4. DI INFORMARE CHE:

- il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
- il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;
- ARPAE (SAC), ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- ARPAE (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPAE – sez. provl.le di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
- il responsabile di questo endoprocedimento di AIA è la D.ssa Beatrice Anelli.

Sinadoc n. 19164/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Inviata via PEC interna

Arpae – S.A.C.
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: A.I.A. - D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte II e L.R. n. 21/04 mod. da L.R. 9/15
Ditta **Guazzi S.r.l.** installazione sita in via Naviglio Alto n. 85 nel comune di
Parma.
Richiesta di modifica non sostanziale A.I.A.
Relazione tecnica.

Con riferimento alla domanda di relazione tecnica richiesta allo scrivente Servizio da Arpae SAC di Parma, con comunicazione prot. n. PGPR/2017/13227, in merito all'istanza di modifica non sostanziale dell'A.I.A. presentata dalla Ditta Guazzi S.r.l. siamo a comunicare quanto di seguito riportato.

- La ditta Guazzi S.r.l. risulta in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Parma con Determina n. 1698/2008 e successivi aggiornamenti e a seguito di procedura di rinnovo/riesame risulta autorizzata con Determina n. 1453 del 14/07/2015.
Trattasi di un impianto di nichelatura e cromatura in cui viene svolta un'attività IPPC classificata come "2.6 – Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³".

Considerato che:

- la ditta Guazzi S.r.l., precedentemente alla presentazione della domanda di modifica non sostanziale della vigente A.I.A., aveva richiesto alla Regione Emilia Romagna se tale modifica fosse da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) e la stessa Regione Emilia Romagna si è espressa nel merito ritenendo che la modifica richiesta non fosse soggetta a procedura di Screening;
- la modifica riguarda l'acquisizione di un capannone "attiguo" allo stabilimento, di nuova costruzione ed in fase di completamento, che la Ditta intende adibire parzialmente a magazzino al fine di razionalizzare ed ottimizzare:

- gli stoccaggi di materie prime e rifiuti, in deposito temporaneo, attualmente posizionati nel locale "depuratore",
- gli stoccaggi di materie prime e rifiuti, in deposito temporaneo, attualmente posizionati in un'area cortilizia esterna,

Le principali tipologie di materie prime che verranno stoccate nel nuovo magazzino sono quelle impiegate nel ciclo produttivo dell'azienda:

- Triossido di Cromo in scaglie contenuto in fusti da 50 kg,
- Pickinox contenuto in fusti da 25 kg,
- Acido fluoridrico in soluzione al 40% contenuto in fusti da 50 Kg,
- Cloruro di nichel cristallino contenuto in sacchi da 25 kg,
- Solfato di nichel in soluzione al 60% contenuto in taniche da 1000 kg,
- Acido bórico in polvere contenuto in sacchi da 30 kg,
- Acido cloridrico in soluzione al 30% contenuto in taniche da 1000 kg,
- Soluzione di iposolfito di sodio contenuto in taniche da 1000 kg,
- Soluzione di elettrolucidatura contenuto in taniche da 1000 kg

Le principali tipologie di rifiuti che verranno stoccati nel nuovo magazzino sono quelli tipicamente prodotti dal ciclo produttivo:

- CER 060313* - Sali e loro soluzioni contenenti metalli pesanti (nichel chimico esausto)
- CER 060502* - Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose
- CER 110105* - Acidi di decappaggio
- CER 110111* - Soluzioni acquose di lavaggio contenenti sostanze pericolose
- CER 130208* - Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
- CER 150110* - Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose e contaminati da tali sostanze
- CER 150202* - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.

Le materie prime ed i rifiuti sopra riportati saranno posizionati su aree dotate di pavimentazione impermeabilizzata e, come ulteriore presidio di sicurezza, tale pavimentazione sarà realizzata con una lieve pendenza verso una grigliata centrale di raccolta collegato, tramite una pompa sommersa, all'impianto di depurazione chimico-fisico.

In merito alla matrice scarichi il Gestore dichiara che all'interno del nuovo capannone, parte adibita a magazzino, non sarà utilizzata acqua e pertanto per lo scarico industriale già esistente non sono previsti aumenti né di portata né di flusso di massa di inquinanti.

Per quanto riguarda invece la rete delle acque meteoriche, costituite dai pluviali e dalle caditoie del piazzale nord-est, il Gestore dichiara che le stesse recapiteranno nel fosso stradale intubato di via Naviglio Alto mediante un nuovo punto di immissione che sarà denominato S6.

Il Gestore dichiara inoltre che la modifica non prevede alcuna variazione del volume delle vasche di trattamento, attualmente presenti in stabilimento e già autorizzate, ed il nuovo capannone non sarà utilizzato per ampliare, spostare o modificare le linee dell'attuale ciclo produttivo e nemmeno sarà utilizzato per eseguire lavorazioni saltuarie.

Per tutto quanto sopra riportato questo Servizio ritiene che nulla osta alla modifica richiesta dalla Ditta Guazzi S.r.l..

Per quanto riguarda invece la richiesta di installazione di una nuova cabina di pallinatura, da utilizzare come riserva a quelle già installate, da posizionare all'interno del capannone in cui è collocato l'impianto di depurazione chimico-fisico; valutate le caratteristiche tecniche della macchina, così come dichiarate dal Gestore, considerato che tali caratteristiche tecniche non rispettano:

- - quanto previsto dai CRIAER - All. 2 punto 2.5.1.:
"Le emissioni che provengono da apparecchiature di processo o che servono al miglioramento degli ambienti di lavoro devono, anche dopo depurazione, essere convogliate in atmosfera. Ai fini di una riduzione del numero complessivo di punti di emissione di un determinato impianto possono essere unificati più punti di emissione in un unico camino solo quando gli inquinanti presenti sono dello stesso tipo (Polveri Totali, sostanze organiche come fumi, gas o vapori, sostanze inorganiche, odori);" omissis
- - quanto deliberato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna in data 22 novembre 2010, prot. n. 1769/2010 ("Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 e approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10MWt, ai sensi dell'art. 272 comma 2 ed art. 281 comma 4 del D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale")
specificatamente all'Allegato 4 – Prescrizioni tecniche per tipo di attività –

punto 4.31- Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo dei metalli da trattare non superiore ai 3000 kg/g e con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.

omissis

“ 3. Trattamenti meccanici di pulizia superficiale dei metalli

- *Pallinatura*

omissis

Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente aspirate.

Gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali 10 mg/Nm³.” omissis.

Per quanto sopra esposto lo scrivente Servizio esprime parere sfavorevole all’installazione della suddetta macchina pallinatrice.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato
Michela Bianchi

Il Responsabile Servizio Territoriale
Silvia Violanti

(documento firmato digitalmente ai sensi vigente normativa)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.